

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Massimo Lento – Presidente -
Dott. Stefania Antico - Giudice Relatore –

all'esito dell'udienza del 22.02.2017

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. omissis/2016 promosso da:

MUTUATARI

- reclamanti -

contro

BANCA

- reclamato -

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

MUTUATARI proponevano reclamo avverso l'ordinanza, resa in data 17.11.2016 dalla Dott.ssa Piro nel giudizio n. omissis r.g., con cui veniva dichiarata inammissibilità dell'istanza cautelare che era stata avanzata in atto di citazione.

Gli attori avevano richiesto, invero, di ottenere in via di urgenza la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fondiario ipotecario per usurarietà dei tassi e delle commissioni siccome pattuiti.

In merito il Giudice di prime cure rilevava che: " *l'istanza cautelare è inammissibile con il procedimento a cognizione piena atteso che gli attori avrebbero potuto avvalersi direttamente del procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.*".

Deducono i reclamanti, per contro, l'ammissibilità della domanda cautelare proposta in corso di causa, avuto riguardo alla disciplina ex art. 669 quater c.p.c. e, nel merito, insistono per l'accoglimento della chiesta sospensione.

Parte reclamata insiste per l'inammissibilità della domanda e del reclamo e, nel merito, per il rigetto delle deduzioni avverse.

Preliminarmente, deve rilevarsi che la domanda di sospensione del pagamento della rata del mutuo, formulata in prime cure, deve qualificarsi come istanza cautelare in corso di causa ed è ammissibile.

La irrituale proposizione con le forme dell'atto di citazione anziché del ricorso ed il difetto di formazione del sub- fascicolo volto alla statuizione della specifica istanza non costituiscono elementi suscettibili di sanzione di inammissibilità della domanda sottesa, in quanto la cautela è

\\SERVER\server\ADS\1_Studio\15 - sito ex parte\9.sentenza in lavorazione - archivio\FORMAT 2016.doc Rivista di informazione giuridica,
registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Sentenza, Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi del 29 novembre 2016 n.1354

stata espressamente formulata in atti ed individuata nei caratteri - astratti - del *periculum* e del *fumus*.

Era compito del Giudice, all'uopo, procedere alla eventuale specifica riqualificazione della domanda ed alla apertura di un sub- procedimento idoneo alla definizione separata della questione cautelare.

Ciò posto, gli attori hanno dedotto di aver stipulato in data 23.10.2007 un contratto di mutuo fondiario ipotecario di €.240.000,00 con la Banca per finalità diverse dall'acquisto di immobile e che a seguito di una consulenza di parte - a firma Dott. omissis- era emerso che il contratto di mutuo applicava tassi oltre usura laddove all'art. 4 si prevedeva l'estinzione anticipata del finanziamento, costo che doveva essere inserito nel calcolo del TEG per il rilevamento del tasso soglia di usura; rilevavano, inoltre, la indeterminatezza degli interessi come calcolati e del piano di ammortamento.

Rileva il Collegio che l'istanza di sospensiva non possa essere accolta, preliminarmente ed in via assorbente per difetto del requisito del *periculum*, atteso che il mutuo acceso risulta ancora in corso e dunque non sono paventabili danni gravi ed irreparabili discendenti dalla imminente applicazione di esborsi non dovuti.

Invero, essendo, appunto, il mutuo vigente, alcuna applicazione degli interessi per estinzione anticipata può essere prospettata a sostegno del pregiudizio grave ed imminente a carico degli attori, sicchè non è prospettabile una pronuncia giudiziale emessa in via di urgenza, tra l'altro sulla scorta della mera produzione di una perizia di parte non acquisita nel contraddittorio delle parti.

Avuto riguardo, anche alla genericità delle ulteriori deduzioni in merito alla mancata previsione degli interessi e del piano di ammortamento, che appaiono tra l'altro contrastare con la documentazione in atti, il reclamo va respinto.

Spese secondo soccombenza.

P. Q. M.

- rigetta il reclamo;

- condanna i reclamanti, in solido, a rimborsare a parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 15% oltre i.v.a. e c.p.a.

Si comunichi.

Cosenza, 03/03/2017

**Il Presidente
Dott. Massimo Lento**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*